L'IMPORTANZA DI POSSEDERE UNO STRUMENTO MUSICALE

Per studiare all'interno dell'Indirizzo Musicale si rende necessario possedere uno strumento e gli accessori utili per esercitarsi a casa e a scuola, in modo da poter scoprire e sperimentare, in qualsiasi momento, la potenza emotiva della musica e la felicità del suonare da soli, con il proprio insegnante e insieme ai compagni di classe (musica d'insieme).

Per consentire lo studio quotidiano bisogna quindi acquistare o affittare lo strumento musicale assegnato. Questa risulta spesso una scelta delicata e specifica, sia in termini tecnici, sia in termini economici.

Acquistare uno strumento musicale significa avviare un rapporto molto personale con un "nuovo" oggetto, il quale permetterà al proprio figlio, alunno dell'Indirizzo Musicale, di sviluppare un nuovo modo di manifestare la sua espressività.

Gli accessori invece servono per la cura dello strumento, come ad esempio per la pulizia; una custodia diventa utile per spostarlo, per non danneggiarlo e per proteggerlo da polvere e urti. Un altro accessorio molto importante da possedere è il leggio, necessario per reggere gli spartiti e rispettare una corretta postura durante le esecuzioni. Se necessarie, vengono acquistate anche delle sordine, indispensabili per silenziare lo strumento, evitando così di infastidire il vicinato.

Va sicuramente precisato che qualsiasi tipo di acquisto si decida di effettuare, lo si compie evitando sempre di disperdere l'investimento e, soprattutto, mettendo al centro le esigenze di ciascun alunno, ad esempio si porrà molta attenzione che le dimensioni siano adatte ad egli e che lo studente riesca ad impugnarlo e a suonarlo comodamente.

Il costo di uno strumento musicale può variare a seconda della marca, del modello, della qualità dei materiali e delle rifiniture. Generalmente la qualità del prodotto influisce sulla bellezza del suono e sulla facilità di produzione dei suoni.

Ciascuna fascia di prezzo mostra alcune variazioni per cui i costi vengono sempre comparati tra marche, modelli e negozi diversi. La fascia di riferimento che si prende in considerazione per l'avvio dello studio di uno strumento musicale è la cosiddetta fascia "*entry level*", ovvero modelli studio economici adatti a chi si avvicina per la prima volta al magico mondo della musica.

I docenti di Strumento Musicale, per agevolare e velocizzare la ricerca, e la conseguente scelta del modello più adatto, consiglieranno dei prodotti di riferimento da cui partire, reperibili sia in negozi presenti sul territorio di riferimento (consiglio primario anche in considerazione di eventuale manutenzione che potrebbe rendersi necessaria durante il triennio), sia online. Ad ogni modo, qualora la famiglia decidesse di acquistare strumentazione online, i docenti presteranno comunque la loro consulenza.

STRUMENTI MUSICALI IN COMODATO D'USO GRATUITO

L'acquisto dello strumento musicale è sempre a carico delle famiglie ma, grazie al contributo della Municipalità di Marghera e del Comitato Genitori, **la nostra scuola è in grado di**

mettere a disposizione degli studenti alcuni strumenti musicali in comodato d'uso gratuito, mediante i medesimi criteri adottati per l'assegnazione gratuita dei libri di testo, ovvero in base alle fasce di reddito (I.S.E.E.).

L'attivazione del servizio viene annualmente comunicata alle famiglie attraverso circolare scolastica. Lo strumento in comodato d'uso gratuito va richiesto mediante appositi moduli scaricabili nella sezione "modulistica" del sito web dell'Istituto.
Questo servizio è disciplinato dal Regolamento dell'Indirizzo Musicale, dall'Art. 35 all'Art. 54, di seguito esplicitati.

COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA

Art. 35
La scuola, secondo una graduatoria interna stilata attraverso un apposito bando pubblicato tramite circolare e sul sito dell'Istituto, a inizio anno scolastico può valutare di concedere in comodato d'uso alcuni strumenti musicali a disposizione (flauti traverso e affini, saxofoni contralti e affini, trombe e affini, tromboni e affini, e pad per tamburo) per un periodo lungo o breve, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. c.c..

Art. 36
Hanno titolo a concorrere alla concessione di tali beni in uso gratuito gli studenti iscritti e frequentanti l'indirizzo musicale dall'anno scolastico corrente, che siano in possesso dei requisiti economici fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza tramite l'attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente).
Non sono valide autocertificazioni: le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

Art. 37
Tra i beni assegnati in comodato d'uso, per motivi igienici, non sono previsti gli accessori necessari per imboccare e sostenere gli strumenti musicali.

Art. 38
L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente.
Nel caso di parità si terrà conto, nell'ordine dei seguenti criteri:

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti figli a carico ed un solo genitore;
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti un maggior numero di figli a carico.

Art. 39
La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi ne esercita la patria potestà.

Art. 40
La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.

Art. 41
La scuola, in casi particolari, può concedere beni in comodato d'uso, purché ancora a disposizione, anche ad anno scolastico inoltrato. A tale scopo dovrà pervenire alla segreteria scolastica una richiesta dettagliata attraverso la compilazione del MODELLO A. Ogni richiesta sarà valutata, approvata o respinta dal Dirigente Scolastico.

Art. 42
Doveri del comodatario: in relazione all'utilizzo dei beni in capo al comodatario sorgono le seguenti obbligazioni ai sensi dell'art. 1804 c.c.:

- è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza prescritta;
- non può servirsi del bene se non per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa;
- non può cedere a terzi il godimento del bene oggetto del contratto di comodato.

Art. 43
Il comodatario è responsabile del perimento del bene oggetto del contratto di comodato ai sensi dell'art. 1805 c.c.. Il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene derivante da condotta dolosa o colposa a lui imputabile.

Art. 44
Il comodatario non è responsabile per il deterioramento del bene derivante dal normale uso per il quale è stato consegnato, salvo sia dipeso da colpa del comodatario stesso ai sensi dell'art. 1807 c.c. .

Art. 45
Sarà l'insegnante sub-consegnatario dello specifico strumento musicale a certificare le condizioni dello strumento musicale all'atto della consegna (MODELLO B1) e della riconsegna (MODELLO B2).

Art. 46
Sarà l'insegnante dello specifico strumento musicale a valutare, alla riconsegna, se eventuali danni sono di natura dolosa o colposa, oppure dovuti a normale deterioramento da uso.

Art. 47
In caso di danneggiamento dello strumento lo studente è tenuto a darne tempestivo avviso per iscritto, riportando le cause del danneggiamento, alla segreteria scolastica, e per conoscenza al docente sub consegnatario e al docente coordinatore dell'Indirizzo Musicale, nonché a riconsegnare lo strumento a scuola. In tale ipotesi il genitore dello studente, o chi ne esercita la patria potestà, dovrà provvedere a proprie spese alle relative riparazioni, inclusi eventuali oneri di trasporto, previo accordo con la segreteria amministrativa.

In caso di furto o danneggiamento grave del bene (bene non riparabile) il comodatario dovrà provvedere all'acquisto di un bene di pari o superiore valore. Le stesse norme si applicano nel caso in cui, all'atto della restituzione, si riscontri un danneggiamento o una manomissione del bene.

Il bene deve essere riconsegnato nelle stesse condizioni al momento del ritiro. In caso di danneggiamento l'alunno dovrà o provvedere a far riparare il bene in un centro autorizzato o

versare alla scuola la somma per l'intervento di riparazione. In caso di furto o danneggiamento grave del bene (bene non riparabile) il comodatario dovrà provvedere all'acquisto del bene di uguale\maggior valore. Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola.

Art. 48
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (come olio, ance, imboccature, collari e quant'altro) ai sensi dell'art. 1808 c.c. .

Art. 49
Il comodatario è tenuto a restituire alla scadenza del termine convenuto nel contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1809 c.c., lo stesso bene ricevuto, nelle medesime condizioni estetiche e funzionali.

Art. 50
Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto di comodato si fa riferimento alla disciplina stabilita dal codice civile italiano in materia di contratti ed in particolare a quella di cui agli artt. 1803 e ss c.c. .

Art. 51
La domanda di richiesta va redatta su apposito modulo predisposto dall'istituzione (MODELLO A o MODELLO ABIS), allegando i documenti richiesti.
La domanda di richiesta va sottoscritta e consegnata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
La domanda, debitamente compilata, va presentata all'ufficio di segreteria didattica negli orari d'apertura al pubblico che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.

Art. 52
Il concessionario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il 16 Giugno per le classi prime e seconde, entro il 30 Giugno per le classi terze.
Il concessionario potrà restituire il bene consegnatoli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.

Art. 53
Il concessionario può richiedere una proroga per lo studio estivo impegnandosi a custodire con cura lo strumento musicale e a restituire il bene all'inizio dell'anno scolastico successivo al docente di Strumento Musicale sub consegnatario o al docente coordinatore dell'Indirizzo Musicale con orario e data da concordare. Tale proroga è riservata ai soli alunni delle classi prime e seconde. Gli alunni delle classi terze, una volta sostenuta l'ultima prova all'esame di stato, devono obbligatoriamente restituire il bene come previsto all'Art. 46.
La richiesta va redatta su apposito modulo predisposto dall'istituzione (MODELLO ABIS), allegando i documenti richiesti, e presentata come previsto all'Art. 45.

Art. 54
Nel caso in cui il concessionario ritardi la restituzione del bene concesso, pagherà alla Scuola una penale, che le parti convengono, pari ad € 1,00 (uno/00 Euro) per ogni giorno di ritardo. Alla scadenza del contratto, il concessionario restituirà il bene al domicilio della Scuola, vale a dire in Ve-Marghera, Via Bernardo Canal n. 20, al docente di strumento musicale sub consegnatario con orario e data da concordare oppure secondo disposizioni del Dirigente, comunicate con circolare scolastica.

La modulistica per richiedere lo strumento musicale in comodato d'uso gratuito è scaricabile nell'apposita sezione del sito web dell'Istituto Comprensivo www.icgrimani.edu.it .

Per qualsiasi altra informazione si consiglia di contattare il docente coordinatore dell'Indirizzo Musicale all'indirizzo mail indirizzo.musicale@icgrimani.edu.it .